



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **3 ottobre 2019**

## Fattura anticipata, quale termine per l'emissione?

*La risposta ad interpello 389/2019 dell'AE.*

Il caso prospettato riguardava una prestazione di servizi, pertanto l'AE ha richiamato dapprima le disposizioni contenute **nell'art. 6 del DPR 633/1972**, secondo il quale il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo che contiene anche le deroghe previste.

In questo caso assume importanza un'ulteriore eccezione che si manifesta laddove **il corrispettivo sia pagato prima della prestazione del servizio** (o a prescindere da esso). In questo caso occorrerà emettere fattura per l'importo pagato e l'operazione si considererà effettuata alla data del pagamento, limitatamente all'importo pagato. L'imposta diverrà, di conseguenza, **esigibile in tale data**.

Il documento della fattura potrebbe essere emesso anche in assenza di corresponsione del corrispettivo, ma anticipando l'esigibilità dell'imposta.

Nel caso in questione l'Agenzia prende atto che l'operatore esegue prestazioni il 10, 20, 28 e 30 settembre, restituendo il lavorato con apposito DDT. Al fine di riscuotere il compenso il soggetto può decidere di emettere una **fattura immediata**, ma così anticipando il momento impositivo e l'Agenzia sottolinea che:

nell'ipotesi in cui venisse emessa una fattura con indicazione, nel campo "Data", del giorno **30 settembre 2019**, l'imposta concorrerebbe alla liquidazione del mese di settembre e il soggetto passivo avrebbe a disposizione dodici giorni da tale data per la trasmissione al Sistema di Interscambio;

qualora venisse indicato il giorno **1° ottobre**, l'IVA concorrerebbe alla liquidazione del mese successivo e la trasmissione potrebbe avvenire **entro il 13 ottobre 2019**.